

*Traduzione*

## **Quinto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa**

Concluso a Strasburgo il 18 giugno 1990  
Firmato dalla Svizzera il 15 dicembre 1993<sup>1</sup>  
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1994  
(Stato 16 marzo 2022)

*Gli Stati firmatari, membri del Consiglio d'Europa,*

Considerato che ai sensi dell'articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950<sup>2</sup> (dappresso: «Convenzione»), i membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo (dappresso: «Commissione») e la Corte europea dei diritti dell'uomo (dappresso: «Corte») godono, nell'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti nell'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa<sup>3</sup> e negli Accordi conclusi in virtù di questo articolo;

Considerato che tali privilegi e immunità sono stati definiti e precisati nel secondo e quarto Protocollo, firmati a Parigi rispettivamente il 15 dicembre 1956<sup>4</sup> e il 16 dicembre 1961<sup>5</sup>, addizionali all'Accordo Generale sui privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949<sup>6</sup>,

Considerata l'importanza di completare l'Accordo generale mediante un altro Protocollo, alla luce dei mutamenti intercorsi nel funzionamento del meccanismo del controllo della Convenzione,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**

1. I membri della Commissione e i membri della Corte godono dell'esenzione dell'imposta sui redditi, emolumenti e indennità devoluti loro dal Consiglio d'Europa.

RU 1994 718

<sup>1</sup> Senza riserva di ratificazione.

<sup>2</sup> RS 0.101

<sup>3</sup> RS 0.192.030

<sup>4</sup> RS 0.192.110.32

<sup>5</sup> RS 0.192.110.34

<sup>6</sup> RS 0.192.110.3

2. L'espressione «membri della Commissione e membri della Corte: indica i membri che, seppure sostituiti, continuano ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti nonché ogni giudice ad hoc designato in virtù delle disposizioni della Convenzione.

#### **Art. 2**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono esprimere il consenso ad esservi vincolati mediante:

- a. la firma senza riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, oppure
- b. la firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione.

2. Nessun Stato membro del Consiglio d'Europa potrà firmare senza riserva di ratificazione, ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, qualora non abbia ancora ratificato o non ratifichi contemporaneamente l'Accordo generale sui Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa<sup>7</sup>.

3. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### **Art. 3**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il consenso ad esservi vincolati in conformità delle disposizioni dell'articolo 2.

2. Per ogni membro che lo accetterà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

#### **Art. 4**

In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, i firmatari convengono di applicarlo provvisoriamente alla data della firma, in conformità delle rispettive norme costituzionali.

#### **Art. 5**

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. le firme;
- b. il deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione;
- c. la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo in conformità dell'articolo 3;

<sup>7</sup> RS 0.192.110.34

- d. qualsiasi atto, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990 in francese e in inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 16 marzo 2022<sup>8</sup>**

Stati partecipanti	Ratificazione Firma senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	4 giugno	1998 F	1° ottobre	1998
Austria	26 marzo	1992 F	1° luglio	1992
Ceca, Repubblica	30 maggio	1995	1° settembre	1995
Croazia	11 ottobre	1997	1° febbraio	1998
Danimarca	18 giugno	1990 F	1° novembre	1991
Finlandia	23 novembre	1990	1° novembre	1991
Germania	14 settembre	1994	1° gennaio	1995
Gran Bretagna	19 luglio	1991	1° novembre	1991
Grecia	15 giugno	1993	1° ottobre	1993
Irlanda	22 marzo	1993	1° luglio	1993
Islanda	29 giugno	1995	1° ottobre	1995
Italia	27 gennaio	1995	1° maggio	1995
Lettonia	15 gennaio	1998 F	1° maggio	1998
Lussemburgo	16 giugno	1994	1° ottobre	1994
Polonia	22 aprile	1993	1° agosto	1993
Portogallo	12 febbraio	1996 F	1° giugno	1996
Romania	4 ottobre	1994 F	1° febbraio	1995
Slovacchia	15 luglio	1997	1° novembre	1997
Slovenia	8 novembre	1994	1° marzo	1995
Svizzera	15 dicembre	1993 F	1° aprile	1994
Turchia	1° giugno	1994	1° ottobre	1994
Ungheria	12 gennaio	1996	1° maggio	1996

<sup>8</sup> RU 1994 718; 2001 2892; 2023 382.

Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:  
[www.fedlex.admin.ch/it/treaty](http://www.fedlex.admin.ch/it/treaty)